

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

(Comuni di Romeno, Cavareno e Ronzone)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 06/2022
della Giunta dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia**

OGGETTO: Servizio pubblico di acquedotto. Determinazione tariffe per uso domestico e non domestico per l'anno 2022.

L'anno duemilaventidue addì dieci del mese di marzo alle ore 09:40 si è tenuta in videoconferenza presso gli uffici della sede del Comune di Cavareno, la Giunta dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia.

Presenti i signori:

Fattor Luca – Presidente (in videoconferenza in sede)

Zini Luca - Sindaco del Comune di Cavareno – (in videoconferenza in sede)

Marco Battisti – Sindaco del Comune di Ronzone – (in videoconferenza)

Assiste il Segretario dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia dott. Carlo Gius.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,
il signor FATTOR Luca nella sua qualità di Presidente dell'Unione, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 06 di data 10.03.2022

Oggetto: Servizio pubblico di acquedotto. Determinazione tariffe per uso domestico e non domestico per l'anno 2022.

LA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

Rilevato che con le delibere n. 2516 e 2517 del 28 novembre 2005 la Giunta provinciale, d'intesa con gli organi rappresentativi dei comuni, apportò alcune modifiche al sistema di tariffazione dei servizi di acquedotto e fognatura.

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2437 del 09.11.2007 con la quale vengono definite le modalità e i presupposti per il calcolo delle tariffe del servizio acquedotto ed in particolare:

- l'individuazione dei costi comunque presenti indipendentemente dalla quantità di acqua corrisposta agli utenti (costi fissi),
- la loro separazione dai costi direttamente connessi con tali quantità (costi variabili),
- la conseguente individuazione di una quota fissa di tariffa da applicarsi a tutte le utenze.

Vista la proposta delle tariffe redatta dal Servizio Tributi;

Considerato che la tariffa si articola in una quota fissa ed una variabile; la prima corrisponde ad un importo fisso annuo calcolato dividendo i costi fissi per il numero degli utenti; è ammessa una differenziazione tra le utenze domestiche e quelle non domestiche. In ogni caso l'incidenza dei costi fissi rispetto ai costi totali non può superare il 45%. La quota variabile è strutturata in scaglioni al fine di salvaguardare il principio della tutela della risorsa idrica andando a colpire con maggiori costi i consumi più elevati. Per ciascuna categoria d'uso è previsto un consumo base, cui si applica la "tariffa base unificata" ed almeno uno scaglione di consumo superiore cui si applica una "tariffa maggiorata"; tali criteri non trovano applicazione per le fontane mentre è previsto un particolare regime agevolato per l'uso abbeveramento animale;

Dato atto che le tariffe proposte assicurano una copertura dei costi complessivi del servizio pari al 100%;

Viste le circolari del Servizio Autonomie Locali della Provincia n. 11 del 24.11.2009 prot. n. S110/09/121903/1.1/3-09 avente ad oggetto: "Aggiornamento ed approfondimenti normativi, amministrativi e giurisprudenziali in materia di tributi e tariffe comunali – Informazioni contabili connesse alla materia tributaria e tariffaria" con la quale si comunica che nessuna modifica è stata apportata ai sistemi tariffari standard relativi ai servizi acquedotto e di fognatura per l'anno 2010 ed ulteriore nota di data 29.11.2010 che riconferma i modelli tariffari anche per il 2011; nessun'altra modifica risulta necessaria per il 2022;

Riscontrato l'obbligo del Comune di deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, ai sensi dell'art. 27 comma 8 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, modificativo dell'art. 53 comma 16 della legge 23 dicembre 2000 n. 3888, entro la data fissata per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa da parte del responsabile servizio tributi e contabile da parte del responsabile servizio finanziario, espressi ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2,

Dato atto che la presente deliberazione non necessita dell'attestazione di copertura finanziaria in quanto dal presente provvedimento non discende alcun impegno di spesa a carico del bilancio comunale.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, per l'anno 2022, le tariffe relative al servizio pubblico di acquedotto comunale, con effetti dal 01.01.2022, così come riportate negli allegati prospetti (All. A e B) che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di ritenere con la presente superate le precedenti deliberazioni di determinazione della tariffa del servizio pubblico di acquedotto;
3. di stimare e accertare il gettito complessivo del servizio acquedotto in Euro 127.623,48 compreso IVA da iscriversi nel bilancio di previsione 2022 al cap. 750 (P.F. 3.01.01.01.004), pari al 100% del costo complessivo del servizio;
4. di trasmettere la presente deliberazione, con i relativi allegati al Servizio Autonomie Locali;
5. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione favorevole unanime legalmente espressa, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 183 comma 4° del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale nr. 2 del 3 maggio 2018, in relazione alla urgenza di garantire la continuità del servizio;
6. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a. opposizione alla Giunta Unione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale nr. 2 del 3 maggio 2018;
 - b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
 - c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199